AUTORIZZAZIONE A VENDERE PROPRIETÀ DI INCAPACE

COS'E'

Quando occorre procedere a determinati atti nell'interesse di un **incapace** (minore di età sottoposto a tutela, inabilitato o interdetto) il genitore, il tutore o il curatore devono chiedere l’autorizzazione del Tribunale. L'autorizzazione del Tribunale occorre per vendere beni immobili e beni mobili; per costituire pegni o ipoteche; procedere a divisioni o promuovere i relativi giudizi, fare compromessi e transazioni o accettare concordati.  
L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.  
[Se si tratta di **minore sottoposto a responsabilità genitoriale**, non occorre autorizzazione per la vendita di beni mobili; per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare, ad eccezione di quelli acquistati mortis causa, finchè l'acquisto non è perfezionato (in altre parole occorre l'autorizzazione del Tribunale per vendere immobili accettati con beneficio di inventario).

[ Se si tratta di persona  sottoposta ad **amministrazione  di sostegno** per la vendita degli immobili è sufficiente l'autorizzazione del giudice tutelare

**[Art. 320 cod. civ.](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_di_straordinaria_amm_Minore.rtf) - [Art.375 cod. civ.](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Art_375_codice_civile.rtf) - [Art.394 cod. civ.](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atto_straord_amm_a_favore_di_inabilitato_e_minore_emancipato.rtf) - [Art.424 cod. civ.](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Atti_straordin_amministrazione_favore_inabilitato_e_minore_interdetto.rtf)** - **[Art.747 c.p.c.](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Autorizzazione_alla_vendita_dei_beni_ereditari.rtf) -**[**Art.732 c.p.c.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Provvedimenti_su_parere_del_giudice_tutelare.rtf)**-**[**Art.783 c.p.c.**](http://www.corteappello.genova.it/ug-content/Vendita_di_beni_ereditari_Eredit%C3%A0_giacente.rtf)

CHI

Il genitore del minore, il curatore dell’inabilitato, il tutore dell’interdetto o del minore ed il curatore dell’eredità giacente, che possono anche farsi rappresentare da un avvocato o da un notaio.  
E' competente il Tribunale del luogo di residenza dell’incapace.  
In caso di eredità giacente o di beni pervenuti a seguito di successione, il Tribunale del luogo di apertura della successione.

COME

La domanda per ottenere l’autorizzazione alla vendita è diretta al Tribunale.

COSTO

* ESENTE DA CONTRIBUTO UNIFICATO per il minore, gli interdetti e gli inabilitati  
  1 marca da € 27,00 diritti forfetizzati di notifica.

INOLTRE

E' opportuno, per la complessità tecnica che li contraddistingue, che questi ricorsi vengano predisposti o supervisionati dal notaio che stipulerà l'atto o da un legale.  
Il parere del Giudice Tutelare   è acquisito d'ufficio (Il parere non occorre nell’eredità giacente) Competente per il parere è il Giudice Tutelare del luogo di residenza del minore o del tutore.  
Le parti si recheranno dal notaio per la vendita, muniti della copia autentica del decreto di autorizzazione del Tribunale. (La copia dell’autorizzazione può essere rilasciata a colui che ha presentato la domanda o ad un rappresentante munito di delega).  
  
E’ necessario n ogni caso allegare:

* originale della perizia asseverata (recente, non altre) e tutti i documenti relativi a situazioni e beni indicati nella domanda;  
  copia semplice  della nomina del tutore/curatore/amministratore, se vi è tutela/curatela o del verbale di giuramento dello stesso.